



Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

Strada delle Marche n. 90 - 61122 Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 - cell. 328 3893557

paolo.nazzaro@live.com paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO Circolare N. 5 del 23.05.2024

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

IVA - Opere di urbanizzazione primaria: aliquota applicabile.....	pag. 2
IVA - Aree e opere cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione.....	pag. 2
IVA - Attività di trasporto urbano di persone per fini turistico-ricreativi.....	pag. 2
IVA - Soggettività Iva del Comune che gestisce un aeroporto.....	pag. 3

FOCUS

Dichiarazioni Fiscali 2024: nuovi termini.....	pag. 4
--	--------

IVA - Opere di urbanizzazione primaria: aliquota applicabile

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2024, n. 80

In relazione al trattamento fiscale delle **opere di urbanizzazione primaria** (art. 16, co. 7, DPR n. 380/2001) – in particolare, si tratta di una strada urbana di scorrimento (di tipo «D», secondo la definizione dell'articolo 2 del Codice della strada) **di nuova costruzione** – si applica l'**aliquota Iva del 10%** prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.

La normativa fiscale, nel campo delle costruzioni, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato. Nel caso in esame si tratta di lavori di nuova costruzione che, nonostante non siano effettuati proprio in città, sono comunque al servizio di un tessuto urbano e possono beneficiare dell'aliquota Iva agevolata.

Secondo la prassi, per opere di urbanizzazione s'intendono quelle costruite nell'ambito o in funzione di zone urbanizzate, a prescindere se siano costruite da un soggetto privato o da un soggetto pubblico (risoluzione 139/1994); inoltre, l'aliquota Iva ridotta «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano» (circolare 69/1990). Il legislatore, infatti, ha voluto estendere l'agevolazione anche alle opere non effettuate in ambito urbano ma che sono costruite per servire un tessuto urbano.

In sintesi, per applicare la misura agevolativa deve trattarsi di un'opera di nuova costruzione, e non di una miglioria, realizzata in città o posta a servizio di un centro abitato. Rientrano, quindi, tra le opere agevolabili le strade comunali, come quelle oggetto di interpello, che attraversano un centro industriale e che uniscono una frazione al centro cittadino.

IVA - Aree e opere cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 aprile 2024, n. 92

Non si applica l'Iva sulle cessioni di opere di urbanizzazione e di aree necessarie alla loro realizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In sostanza, la cessione del lotto edificabile da destinare ad uffici pubblici in base a una Convenzione stipulata per l'attuazione di un Piano particolareggiato e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dall'istante non rileva ai fini Iva ai sensi dell'articolo 51, legge 21 novembre 2000, n. 342 («Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione») poiché rappresentano il contributo di urbanizzazione versato in natura anziché in denaro dal concessionario, nell'ambito di un rapporto di natura tributaria tra il contribuente e il Comune.

Nello stesso senso si era espressa anche la risoluzione agenzia delle Entrate 140/E/2009: «le cessioni effettuate a titolo gratuito a favore dei Comuni dalle imprese a cui lo stesso ente ha rilasciato delle concessioni edilizie, alla duplice condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree ed opere di urbanizzazione e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione».

IVA – Attività di trasporto urbano di persone per fini turistico-ricreativi:

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 aprile 2024, n. 93

Si applica l'aliquota Iva nella misura del **10%** ai servizi di **trasporto urbano di persone mediante trenini** viaggianti su gomma **per finalità turistico-ricreative**. Secondo quanto dispone l'art. 36-bis, DL 50/2022, il regime Iva menzionato si applica alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone, senza fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori al trasporto stesso (art. 12, DPR 633/1972), senza che rilevino la natura del soggetto prestatore del servizio né la finalità del trasporto (che dunque può essere anche turistico-ricreativa).

Con l'occasione l'agenzia precisa che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, qualora certifichino i relativi corrispettivi mediante l'emissione di biglietti, secondo le disposizioni del DM 30 giugno 1992, non sono tenuti all'ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015) ovvero di emissione di scontrini/ricevute fiscali.

IVA - Soggettività Iva del Comune che gestisce un aeroporto

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2024, n. 79

L'agenzia definisce il **trattamento IVA** applicabile a servizi erogati nell'ambito di un **aeroporto gestito da un Comune**. In particolare, l'ente – quale gestore della struttura – percepisce un compenso dai proprietari degli aeromobili a fronte di servizi cd. aeroportuali, ossia servizi di approdo, partenza, stazionamento sul piazzale scoperto o all'interno di hangar, come pure di apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto.

Va rilevato che **l'art. 4, comma 5**, lettera h), **DPR 633/1972** stabilisce che «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici le seguenti attività: ...h) servizi portuali e aeroportuali». Pertanto, lo svolgimento di tali servizi, anche se da parte di un Comune, configura attività di natura commerciale, per cui i corrispettivi conseguiti dall'attività vanno assoggettati ad Iva.

Dichiarazioni Fiscali 2024: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate sulle semplificazioni e sui nuovi termini

Rif.: Circolare Agenzia delle Entrate 11 aprile 2024, n. 8/E

Con la circolare n. 8/E/2024 vengono commentate le disposizioni contenute nel Dlgs n. 1/2024 (cd. Decreto Adempimenti), emanato per attuare i principi della legge delega di Riforma fiscale (articolo 16, legge 111/2023), in relazione alle misure di razionalizzazione e di semplificazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare con riferimento ai seguenti aspetti:

Termini di presentazione delle dichiarazioni

L’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 ha fissato le modifiche a regime sui termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, anticipando la scadenza dal 30 novembre al **30 settembre** dell’anno successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Successivamente a questa il legislatore è intervenuto nuovamente sui termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali con l’art. 38 del D.Lgs. n. 13/2024 prevedendo delle deroghe per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per quello in corso al 31 dicembre 2024.

Alla luce di tali modifiche, pertanto, **per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono posticipati, rispetto ai termini disciplinati a regime, al 15 ottobre 2024** (la proroga è fruibile da tutti i contribuenti).

	Mod. Redditi (PF,SP,SC) + IRAP	Mod. 770
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2023	in via telematica entro il 15.10.2024	in via telematica entro il 31.10 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e successivi	in via telematica entro il 30.09 dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta	

Dichiarazione dei sostituti d’imposta

Per i sostituti d’imposta le ulteriori novità riguardano:

- **l’eliminazione della CU per i compensi corrisposti ai forfetari a partire dai compensi corrisposti nell’anno 2024** (l’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 ha disposto l’esonero dal rilascio della Certificazione unica in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio). L’Agenzia delle entrate ha precisato che per i compensi riferiti all’anno 2023 rimane tutto invariato e, sul punto, occorre richiamare la risoluzione n. 13/E/2024, con la quale viene confermato la trasmissione delle CU dei professionisti, forfetari compresi, entro la scadenza del 31 ottobre 2024.
- la semplificazione delle informazioni da inserire nel 770, al sussistere di precise condizioni (per quest’ultima novità, tuttavia, occorre attendere un prossimo provvedimento).

Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche senza partita Iva.

La possibilità di presentare il modello 730 viene estesa a tutti i contribuenti privi di partita Iva e in futuro, tramite i provvedimenti di approvazione del modello dichiarativo, sarà possibile indicare in tale modello nuove tipologie reddituali.

In base a tali modifiche, il modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) potrà essere utilizzato per dichiarare anche quegli elementi che in precedenza richiedevano comunque la presentazione di alcuni quadri del modello Redditi PF (quadri RT, RM e RW). In particolare, ora si possono indicare:

- **la rivalutazione dei terreni** di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 108 e 109, della Legge 197/2022 (informazioni che andavano riportate nel quadro RT);

- i **redditi di capitale di fonte estera** soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 del Tuir (informazioni che andavano riportate nel quadro RM);
- per le finalità di **monitoraggio fiscale** (articolo 4 del Dl 167/1990), i dati riguardanti gli **investimenti all'estero** e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l'ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo d'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), d'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e d'imposta sulle crypto-attività (informazioni che andavano riportate nel quadro RW).

Altro chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, riguarda quei contribuenti per i quali sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Questi soggetti, già dal modello 730/2024, possono:

- presentare la dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d'imposta e, quindi: tramite Caf o intermediari abilitati oppure direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate;
- richiedere direttamente all'agenzia delle Entrate l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- effettuare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.

Infine, l'agenzia ricorda che l'utilizzo diretto dei servizi telematici relativi alla "precompilata" consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Semplificazioni per le persone fisiche con partita Iva.

Già con il modello 2024 (per dichiarare i redditi 2023) viene ampliato l'ambito soggettivo di coloro che possono fruire della dichiarazione precompilata, sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

La semplificazione, prevista dall'art. 15 del D.Lgs. n. 1/2024, si concretizza in una progressiva eliminazione, dai modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, nonché di quelle acquisibili dall'agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie e nella titolarità di altre Amministrazioni. Ad esempio, crediti d'imposta derivanti da agevolazioni che possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale: in tal caso il legislatore ha precisato che per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata esposizione nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza del relativo beneficio, a patto che tali crediti risultino spettanti e non costituiscano, in ogni caso, aiuti di Stato o de minimis.